

**AFFIDAMENTO DEI FIGLI IN CASO DI
ROTTURA DELLA COPPIA GENITORIALE
(337-bis ss. e D.L. n. 132/2014, conv. legge n. 162/2014)**

1. **Presupposti:** separazione legale, divorzio, nullità matrimoniale, disaccordo sulla gestione dei figli della coppia non sposata che si separa.
2. **Interesse tutelato:** la personalità del minore, il suo diritto di crescere in un ambiente familiare adeguato e di mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori e i loro rami parentali (337-bis c. 1°).

3. **Competenza** (artt. 38 disp. att. e 6 DL 132/2014):
 - *disaccordo:* tribunale ordinario (collegio);
 - *accordo presentato al giudice (separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta):* tribunale ordinario (presidente e poi collegio);
 - *accordo negoziato con l'assistenza degli avvocati:* comunicazione al PM; se corrisponde all'interesse dei figli minori (o maggiori aventi ancora diritto al mantenimento o disabili gravi), questi rilascia il nulla osta alla comunicazione all'ufficiale di stato civile per l'annotazione sui suoi registri; altrimenti trasmette al tribunale ordinario (presidente);

—>**nota bene:** *in caso di separazione legale, divorzio e nullità matrimoniale fa parte integrante del relativo procedimento; in caso di divisione della coppia non sposata è procedimento autonomo, attivato solo in caso di disaccordo fra i genitori.*

4. **Legittimazione attiva:** ciascun genitore.

5. **Difesa tecnica:** necessaria per i coniugi-genitori (salvo separazione consensuale).

6. **Contenuto del provvedimento:**
 - *affidamento:*
 - *regola:* affidamento del figlio a entrambi i genitori, con esercizio comune della responsabilità; indicazione del genitore presso il quale il minore ha la sua residenza, dei tempi di permanenza presso l'altro genitore e delle regole sui rapporti con quest'ultimo e con i rami parentali;
 - *eccezione:* affidamento a un solo genitore, se affidare il figlio anche all'altro è contrario al suo interesse; l'affidatario esercita in via esclusiva la responsabilità;
 - *provvedimenti economici:* il mantenimento del figlio è ripartito fra i genitori in proporzione alle rispettive possibilità economiche e al tempo di permanenza presso ciascuno di loro (337-ter c. 2° e 4°); è pagato al genitore con il quale il figlio convive stabilmente; se il figlio è maggiorenne può essere pagato direttamente a lui;
 - *durata:* a tempo indeterminato; è sempre modificabile se cambia la situazione di fatto.

7. **Impugnazione:**
 - *se sentenza* (affidamento in seguito a separazione giudiziale e divorzio): ordinari mezzi ordinari di impugnazione delle sentenze;
 - *se decreto* (affidamento in seguito a scissione della coppia non sposata): reclamo alla corte d'appello (739 CPC) e ricorso in cassazione;

8. **Esecuzione:** decisa dal giudice emanante, che ne cura anche l'attuazione (7 c. 10° div.)

9. **Sanzioni per l'inosservanza:** ammonizione, risarcimento del danno (determinato in via equitativa, indipendentemente dalla prova della sua esistenza) a favore del minore e/o dell'altro genitore, ammenda (709-ter c. 2° CPC); 388 c. 1° CP (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), a querela dell'offeso (388 c. 6° CP); l'inadempimento dei provvedimenti economici può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (570 CP).

—>*Può essere accompagnato dall'assegnazione della casa familiare al genitore presso il quale il figlio ha la sua residenza stabile.*

**«PROVVEDIMENTI CONVENIENTI» A FAVORE
DEL MINORE E DECADENZA DALLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE (330 ss.)**

1. **Presupposti:** comportamenti pregiudizievoli per il figlio, consistenti nella violazione dei doveri, nella trascuratezza nell'esercizio, nell'abuso dei poteri, tenuti dal genitore o dal convivente del genitore; se molto gravi, vi è la decadenza (330), altrimenti i «provvedimenti convenienti» (333).

2. **Interesse tutelato:** la personalità del minore, il suo diritto di crescere in un ambiente familiare adeguato.

3. **Competenza** (art. 38 disp. att.):
 - tribunale per i minorenni;
 - tribunale ordinario, se è in corso il procedimento di cui all'art. 337-bis (ciò sia per 333 sia per 330).

**ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO
LA VIOLENZA FAMILIARE
(342-bis e 342-ter, art. 5 legge n. 154/2001)**

1. **Presupposti:** condotta gravemente pregiudizievole per l'integrità fisica o morale o per la libertà del coniuge, del convivente (342-bis) o di un altro familiare (5 legge 154) compiuta dall'altro coniuge o dal convivente o da un altro familiare stretto, anche se il fatto costituisce reato perseguibile d'ufficio.

2. **Interesse tutelato:** la personalità del familiare adulto vittima della violenza e in generale della vita familiare.

3. **Competenza:** tribunale ordinario (monocratico).

4. **Legittimazione attiva:** solo la vittima (342-bis)

5. **Difesa tecnica:** non necessaria.

6. **Contenuto del provvedimento** (342-ter c. 1° e 2°):
 - prescrizione di cessare il comportamento;
 - eventuale prescrizione di allontanarsi dalla residenza familiare, di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dal richiedente (luogo di lavoro, domicilio della famiglia d'origine o di altri parenti o di altre persone, luogo d'istruzione dei figli);
 - eventualmente intervento dei servizi sociali territoriali, di un centro di mediazione o di associazioni di sostegno e accoglienza per donne e minori vittime di maltrattamenti;
 - *provvedimenti economici* (342-ter c. 2°): assegno a carico dell'autore della condotta pregiudizievole, se la famiglia altrimenti resterebbe priva di mezzi adeguati, con eventuale ordine di distrazione; beneficiari la vittima, indipendentemente dall'esistenza del matrimonio, e gli altri familiari mantenuti, in particolare i figli minori o maggiori aventi diritto al mantenimento;
 - *durata:* massima 1 anno, prorogabile per il tempo strettamente necessario se sussistono gravi motivi (342-ter c. 3°).

7. **Impugnazione:** reclamo al tribunale (collegiale), che decide con decreto non impugnabile; non ricorribile per cassazione.

8. **Esecuzione:** decisa dal giudice emanante, che ne cura anche l'attuazione (342-ter c. 4°).

9. **Sanzioni per l'inosservanza** (non espressamente richiamate): 388 c. 1° CP (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), a querela dell'offeso (388 c. 6° CP); l'inadempimento dei provvedimenti economici può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (570 CP).